



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare n. 16/2011

NUOVI CHIARIMENTI PER L'INVIO DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Nel richiamare la nostra circolare n. 7 dell'8/06/2011, Vi riportiamo qui di seguito una sintesi delle novità introdotte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16/09/2011:

ANNO 2010

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati 2010 dovrà essere effettuata entro il 31/12/2011.

La comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione annotate sul registro degli acquisti e sul registro delle fatture emesse per un importo pari o superiore a Euro 25.000,00 oltre IVA, anche se effettuate nei confronti di privati consumatori.

L'obbligo di comunicazione pertanto riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA ma anche quelle in cui il cessionario o committente risulti essere un consumatore finale.

ANNO 2011

La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati 2011 dovrà essere effettuata entro il 30/04/2012.

La comunicazione riguarda sia le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione annotate sul registro degli acquisti e sul registro delle fatture emesse per un importo pari o superiore a Euro 3.000,00 oltre IVA, anche se effettuate nei confronti di privati consumatori sia le operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale, annotate sul registro dei corrispettivi sempre per un importo pari o superiore a Euro 3.000,00 oltre IVA.

Sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA documentate da scontrino o ricevuta fiscale effettuate dal 01/01/2011 fino al 30/06/2011.

Conseguentemente, l'obbligo di rilevazione delle operazioni documentate da scontrino o ricevuta fiscale, decorre dalle operazioni effettuate dall'01/07/2011 fino al 31/12/2011 e per l'intero anno con decorrenza dal 2012 in avanti.

Si rammenta che la comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

- Direttamente dal contribuente;
- Tramite un intermediario abilitato.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione da Euro 258,00 a Euro 2.065,00 prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. 471/97.

La circolare 24/E del 30/05/2011 dell' Agenzia delle Entrate riepiloga le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione:

- importazioni;
- esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 633 del 1972 (in quanto soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale e, pertanto, già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria);
- cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria;
- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'I.V.A., qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, VI comma, del D.P.R. n. 605 del 1973.

Viene precisato che sono escluse dalla comunicazione anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario e i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

A Vostra disposizione per ogni e qualsivoglia chiarimento porgiamo distinti saluti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*